



Codice Ente 10368
ORIGINALE

COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 24

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI DEL COMUNE DI NIARDO: APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTIQUATTRO** del mese di **LUGLIO** alle ore **20,30** nella sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presente	Assente
MARKUS Ivan	X	
BONDIONI Matteo	X	
CALZONI Roberta	X	
PEZZUTTI Pietro Francesco	X	
BLANCHETTI Giacomo	X	
ERBA Evelin	X	
BONDIONI Maurizio	X	
TAGLIAFERRI Alessandro		X
MONCHIERI Alessandro	X	
VALENTINI Oreste	X	
DOMENIGHINI Nicoletta	X	
TOTALI	10	1

Risultano presenti n. 10.

Assiste all'adunanza il Vice Segretario comunale Dott.ssa Elisabetta Maggioni, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara pertanto aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 06 dell'ordine del giorno.

DELIBERA N. 24 DEL 24/07/2024

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO DELLE PALESTRE COMUNALI DEL COMUNE DI NIARDO: APPROVAZIONE.

Il Sindaco, dopo aver illustrato l'argomento, passa la parola al Vice Sindaco Matteo Bondioni, il quale descrive i contenuti del regolamento: si tratta di regole per la gestione della palestra. Il contesto ha portato alla necessità di aggiornare il regolamento; il Consigliere delegato allo sport è Alessandro Monchieri.

Il Vice Sindaco spiega che la gestione della palestra necessita di nuovo regolamento che meglio rispecchi le attuali esigenze della collettività, è stato approvato solo ora per non vincolare la futura amministrazione quindi è stato ripreso con i nuovi consiglieri. Il regolamento sostituisce il vigente regolamento che era stato approvato nel 2014 ma regolamentava solo le scuole medie e non elementari, questa è la principale esigenza che ci ha portato alla necessità di approvare nuovo regolamento. Il Vicesindaco sottolinea che l'obiettivo è un unico regolamento che sia il più attuale possibile e rispondente alle esigenze della collettività. Seconda esigenza è approvare un regolamento che permetta più flessibilità e più autonomia operativa della Giunta Comunale, specie con riferimento a tariffe e pulizie che possono essere riviste e modificate annualmente dall'organo esecutivo. Specifica che con riferimento alla procedura operativa adottata, è stato inizialmente creato un gruppo di lavoro che si è riunito per analizzati regolamenti di diversi comuni al fine di prendere spunto e per trattare temi dove il precedente regolamento era carente e andare così ad integrarli.

Interviene il Sindaco ringraziando il Vice sindaco e i Consiglieri Comunali per l'ottimo lavoro svolto.

Successivamente, constatato che sul punto non vi sono richieste di intervento da parte dei Consiglieri presenti, il Sindaco dichiara pertanto chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

Dopodiché:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 22/12/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il D.U.P. per gli anni 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 23/04/202, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Rendiconto Finanziario per l'anno 2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 09/02/2024 è stato approvato il PEG relativo agli anni 2024/2026;

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 7 del 10/04/2014 di approvazione del vigente regolamento per extrascolastico delle palestre comunali del comune di Niardo;

Considerato che si rende necessario procedere ad approvare nuova regolamentazione in essere relativa all'utilizzo delle palestre di proprietà del Comune di Niardo al fine di individuare e differenziare i soggetti titolati all'uso delle stesse, disciplinare nel dettaglio le modalità ed i termini di richiesta e di assegnazione, le attività che possono essere svolte nella struttura, le prescrizioni in materia di sicurezza e le responsabilità del concessionario;

Dato atto che tali strutture sono destinate all'uso scolastico e finalizzate alla pratica dello sport e attività assimilate per il tempo libero dei cittadini, di società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopi di lucro e di enti di promozione sportiva, nonché tutti i soggetti individuati nel regolamento per l'uso extrascolastico delle palestre comunali del comune di Niardo;

Specificato che il Comune di Niardo intende perseguire le seguenti finalità che considera di rilevante interesse pubblico:

- 1) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e ludico/sportive, agonistiche e non agonistiche;
- 2) favorire le attività sportive delle persone diversamente abili;
- 3) promuovere lo sviluppo delle attività sportive nei bambini, negli adolescenti e nella terza età;
- 4) privilegiare le attività ludico/sportive a carattere formativo, educativo e pedagogico;
- 5) concorrere alla realizzazione sul territorio di manifestazioni agonistiche e non agonistiche;
- 6) ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri minimi a carico dell'Amministrazione.

Considerato che a tale scopo è stato predisposto un nuovo schema del "regolamento per l'uso extrascolastico delle palestre comunali del comune di Niardo", composto di n. 22 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quello previgente in quanto meglio risponde all'attuale contesto normativo soprattutto in ordine alla disciplina delle tariffe e fattispecie di esenzione;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine:

- alla regolarità tecnica da parte del responsabile servizio interessato;
- alla regolarità contabile da parte del responsabile dell'area finanziaria;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale,

CON VOTI FAVOREVOLI n. 10, ASTENUTI n. //, CONTRARI n. // espressi in forma palese da n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- 2) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa narrativa, il "regolamento per l'uso extrascolastico delle palestre comunali del comune di Niardo", nel testo Allegato A al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- 3) Di dare atto che, con l'approvazione del presente provvedimento, si sostituisce integralmente al precedente Regolamento approvato il 10/04/2014 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7.
- 4) Di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente, nel rispetto del D. Lgs 33/2013.
- 6) Di dare atto, altresì, che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione di approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Markus Ivan

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta Maggioni

*Documento informativo liberato digitalmente al posto del testo unico D. D. 20/19/2000 n. 15,
del D. G. 07/03/2003 n. 82 e come collegato, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



**REGOLAMENTO PER L'USO EXTRASCOLASTICO
DELLE PALESTRE COMUNALI
DEL COMUNE DI NIARDO**

Premessa

Lo sport è un servizio sociale primario, componente essenziale per la formazione fisica e morale del cittadino, pertanto, al fine di favorire la pratica sportiva di massa, l'uso della Palestra Polisportiva è concesso senza preclusioni, con precedenza per i residenti nel Comune, a enti, associazioni o gruppi che non abbiano scopo di lucro.

1. I servizi sportivi costituiscono articolazione dei servizi sociali resi ai cittadini; i servizi sportivi integrano quelli relativi all'istruzione scolastica, alla cultura, ai servizi socio-sanitari e alla politica ambientale del territorio comunale.
2. I servizi sportivi valorizzano l'attività sul territorio degli utenti singoli, delle società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro, affiliate al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), degli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
3. Il Comune riconosce il diritto al gioco e al tempo libero per tutti, attrezzando appositi spazi e prevedendone la possibilità di utilizzo anche a titolo gratuito per la collettività.
4. Il Comune riconosce altresì la funzione sociale dello sport di cittadinanza, inteso come qualsiasi forma di attività motoria organizzata a favore dei cittadini di tutte le età, senza discriminazioni ed esclusioni, con l'obiettivo di migliorare le condizioni fisiche e psichiche della persona e lo sviluppo della vita di relazione per favorirne l'integrazione sociale.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione delle palestre scolastiche ed annessi spogliatoi di proprietà comunale.

La gestione in orario extra scolastico delle palestre è di competenza del Comune di Niardo che garantirà alle diverse categorie d'utenza la possibilità d'accesso e d'uso, compatibilmente con le attività che nelle stesse strutture possono essere praticate.

L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all'art.60, lett. a) del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 riconosce, secondo il principio di "sussidiarietà" di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, oltre che dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione comunale terrà altresì conto dell'art. 90, comma 26 della legge n° 289 del 27/12/2002 e successive modificazioni, il quale dispone che "le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del Regolamento di cui al DPR 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo Comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti".

Con il presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale tende a perseguire le seguenti finalità:

- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive e ludico/sportive, agonistiche e non agonistiche;
- favorire le attività sportive delle persone diversamente abili;
- promuovere lo sviluppo delle attività sportive nei bambini, negli adolescenti e nella terza età;
- privilegiare le attività ludico/sportive a carattere formativo, educativo e pedagogico;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di manifestazioni agonistiche e non agonistiche;
- ottenere una conduzione economica degli impianti con oneri minimi a carico dell'Amministrazione.

Art. 2 – Individuazione degli impianti sportivi

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati i seguenti impianti annessi agli istituti scolastici:

1. palestra annessa alla scuola secondaria di primo grado – Piazzale Donatori di Sangue.
2. palestra annessa alla scuola primaria – via Valle.

Art.3 – Attività ammesse

1. La palestra è concessa esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, quali:
 - attività di avviamento e promozione dello sport;
 - attività motoria;
 - ginnastica artistica, ginnastica dolce e non;
 - preparazione atletica;
 - allenamenti in preparazione dell'attività di pallavolo, pallacanestro, pallamano e scuola calcio;
 - attività sportive delle persone diversamente abili;
 - attività ricreative di aggregazione sociale purché compatibili con la destinazione d'uso della struttura ed esercitate nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente regolamento.

Art.4 – Disponibilità e utilizzo degli impianti

Le attività fisico-sportive promosse dalle scuole avranno priorità rispetto alle richieste d'uso della palestra da parte di altri richiedenti/fruitori.

Gli impianti sportivi sono dati in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Art.5 – Norme generali sulla vigilanza e sul corretto uso della palestra

1. I concessionari d'uso sono tenuti alla corretta utilizzazione della palestra, degli spogliatoi e delle attrezzature ivi collocate nonché al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
2. I concessionari d'uso rispondono personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature ivi installate, provocati anche da terzi durante il periodo di vigenza dell'affidamento, assumendosi ogni responsabilità in ordine a eventuali danni a persone, cose, impianti e/o attrezzature presenti all'interno della palestra verificatisi nell'orario di propria utilizzazione, liberando da ogni responsabilità l'istituzione scolastica e l'Amministrazione Comunale. L'assegnatario qualora danneggi e deteriori i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi con assoluta urgenza.
3. I concessionari d'uso sono tenuti a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento e sono autorizzati ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.
4. I concessionari d'uso hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione dei locali ad essi assegnati.
5. La vigilanza ed il controllo sul corretto uso dei locali concessi, delle attrezzature e degli accessori ricadono sempre ed esclusivamente sui concessionari d'uso e non implica in alcun modo la responsabilità del Comune.
6. I concessionari d'uso si impegnano a provvedere che, nelle ore di utilizzo della palestra, sia sempre a disposizione almeno n. 1 telefono cellulare per eventuali chiamate d'emergenza.
7. I concessionari d'uso si impegnano a contenere il numero dei partecipanti alle attività nei limiti della capienza dell'impianto.
8. I concessionari d'uso si impegnano ad accettare ogni modifica degli orari alle esigenze dell'attività sportiva scolastica e del Comune di Niardo.

Art.6 – Disposizioni per il corretto utilizzo della palestra

Per un uso corretto della palestra i concessionari d'uso devono inoltre osservare le sotto elencate regole:

- La palestra deve essere utilizzata per le sole attività autorizzate nel provvedimento di concessione in uso;
- L'uso delle attrezzature di proprietà del Comune deve essere previamente concordato ed autorizzato;
- Gli attrezzi di proprietà delle Società Sportive possono essere usati solo con l'autorizzazione del responsabile della Società proprietaria del materiale;
- L'accesso agli spogliatoi ed alla palestra è consentito solo alle persone direttamente impegnate nell'attività in corso;
- È consentito l'accesso all'area di utilizzo solo con abbigliamento e calzature idonei, da utilizzarsi unicamente a tale scopo;
- È vietato usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno della palestra;

- Gli attrezzi utilizzati per la pratica sportiva alla fine della stessa dovranno essere riposti con cura nell'apposito magazzino e/o comunque riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle esercitazioni;
- All'interno degli spazi chiusi è assolutamente vietato fumare;
- È assolutamente vietato consumare cibo all'interno del campo da gioco;
- È vietato l'ingresso agli animali;
- È vietato detenere le chiavi di accesso dell'impianto, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e di farne copie non autorizzate/concordate;
- È vietato depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- È vietato utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- È vietato sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso, pena la revoca immediata dell'autorizzazione;
- È vietato utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- È vietato installare attrezzi fissi o mobili che possano ridurre la funzionalità primaria degli ambienti;

Ogni forma di pubblicità interna alla palestra, anche temporanea, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune che ne indicherà le modalità di installazione e rimozione.

TITOLO II - Concessione in uso della palestra comunale

Art.7 – Soggetti destinatari della concessione in uso per spazi e orari prestabiliti per utilizzo annuale o limitato

1. La palestra è concessa in uso prioritariamente per un utilizzo a società e associazioni sportive dilettantistiche e senza scopi di lucro affiliate ad enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a gruppi di persone per attività compatibili con quelle indicate nell'articolo 3.
2. La concessione in uso della palestra dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività indicate nell'atto di concessione dell'utilizzo.
3. Gli spazi, in conformità con le norme di legge in materia, possono essere concessi, oltre che ai soggetti indicati al precedente comma 1 in via ordinaria, a chiunque ne faccia diretta richiesta, per un utilizzo limitato e straordinario.

Art.8 – Ulteriori soggetti destinatari per le concessioni in uso

Il Comune, oltre che ai soggetti di cui all'articolo precedente, può rilasciare concessioni in uso della palestra anche ai seguenti soggetti:

- gruppi che frequentano corsi di specifiche discipline organizzati e svolti da Enti, Istituti e Privati;
- gruppi dell'Oratorio parrocchiale;
- gruppi di cittadini, guidati e diretti da un responsabile, che intendono svolgervi esercitazioni ginnico-sportive – ricreativa;
- Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
- Associazioni No Profit.

Art.9 – Procedure per le concessioni in uso

1. I soggetti di cui agli artt. 7 e 8 del presente Regolamento richiedono l'uso della palestra comunale presentando istanza su apposito modulo al protocollo del Comune e deve essere firmata dal legale rappresentante o, nel caso di gruppi di privati, dal richiedente responsabile. Deve essere presentata una richiesta per ogni tipo di attività svolta. Nella richiesta occorre precisare se si richiede altresì l'accensione dell'impianto di riscaldamento.
2. Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento delle attività dallo stesso praticate.
3. Al concessionario è fatto divieto di sub-concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in uso. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta.
4. Si provvederà periodicamente a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte del concessionario.

5. I concessionari possono richiedere una rinuncia definitiva all'utilizzo della palestra presentando al protocollo comunale dell'Ente apposita richiesta scritta con almeno 7 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa.
6. Gli spazi resisi disponibili possono essere concessi in uso ad ulteriori richiedenti.

Art.10 – Criteri per l'assegnazione degli spazi per l'intera stagione

1. Ai fini della programmazione dell'uso della palestra comunale e della conseguente assegnazione, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi e poi viene data priorità a richieste per l'intera stagione.
2. In caso di pluralità di richieste della palestra per la medesima fascia oraria, la Giunta Comunale può prevedere la seguente priorità:
 - Società/Associazioni, del Comune di Niardo con priorità per quelle costituite da più anni;
 - Gruppi di persone con richiedente responsabile residente nel Comune di Niardo;
 - Società/Associazioni esterne;

Resta comunque nelle facoltà della Giunta Comunale la possibilità di modificare i criteri di assegnazione a suo insindacabile giudizio.

3. Non potrà essere concesso l'uso della palestra a società o associazioni che, in occasione di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto.

Art.11 – Concessione per Uso Straordinario

1. Le utilizzazioni occasionali e straordinarie della palestra, non incluse nella programmazione annuale, possono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio con proprio atto, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata o che la modifica permetta di soddisfare le necessità dei precedenti richiedenti.
2. Le domande dovranno essere presentate almeno 15 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso della palestra, salvo che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà, essendo riservata ogni valutazione al Comune. Nella domanda dovrà essere specificato il giorno, l'ora d'inizio e di fine dell'attività, il tipo di attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa. La richiesta non impegna in alcun caso il Comune.

Art.12 – Modalità di utilizzo della palestra

1. Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società/Associazione risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle attrezzature installate.
2. Il mancato rispetto del Regolamento, della concessione d'uso o delle disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio comporta la decadenza della concessione d'uso degli spazi.

3. Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. I soggetti autorizzati all'uso della palestra dovranno sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa del non corretto uso.
5. È consentito l'ingresso all'impianto solo a:
 - atleti od iscritti alle società o associazioni sportive autorizzate se accompagnati da un loro dirigente responsabile e/o un allenatore maggiorenne.
 - studenti accompagnati da almeno un insegnante dell'Istituto o da un tecnico/Dirigente dell'associazione sportiva studentesca, incaricato dal Dirigente Scolastico.
 - Singoli cittadini se preventivamente autorizzati.
6. L'ingresso agli spogliatoi ed alla palestra, durante l'utilizzazione della stessa, è strettamente limitato al personale di servizio del Comune ed alle persone espressamente autorizzate dal responsabile autorizzato all'uso.
7. Il richiedente dovrà provvedere a propria cura alla sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività richiesta nonché alle relative operazioni di smontaggio; quest'ultime devono avvenire nel più breve tempo possibile immediatamente dopo lo svolgimento dell'attività al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto.
8. Il richiedente dovrà lasciare i locali della palestra in buono stato e puliti, non dovranno essere abbandonati lattine, bottiglie, borracce e ogni altro rifiuto.
9. Il Comune non risponde di eventuali danni o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.
10. Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazione direttamente al Responsabile del Servizio competente. Il Responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.
11. Ai responsabili delle società/gruppi utilizzatrici della palestra comunale verranno consegnate le varie chiavi per accedere alla palestra al fine di provvedere direttamente all'apertura e alla chiusura delle porte assumendosi tutte le responsabilità del caso.

Art.13 – Orari di utilizzo della palestra

1. La palestra può essere utilizzata per tutti i mesi dell'anno ad esclusione dei giorni e degli orari in cui si svolge l'attività scolastica.
2. La modifica dei giorni e degli orari di utilizzo della palestra indicati al comma precedente, potranno essere modificati annualmente, mediante Delibera di Giunta Comunale.
3. Le richieste di utilizzo in orari ritenuti non adatti potranno essere respinte a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio o dell'Amministrazione Comunale.

Art.14 – Rispetto degli Impianti e delle Attrezzature

1. I concessionari d'uso s'intendono obbligati ad osservare ed a fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:
 - Rispettare gli orari d'apertura, chiusura e avvicendamento;
 - Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del Comune o di terzi;
 - Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.
2. Sono altresì tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.
3. I concessionari d'uso si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza, o di terzi relativamente all'uso della palestra, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità delle stesse.
4. Il Comune svolge compiti di controllo sull'uso della palestra, spogliatoi e delle attrezzature; a tale scopo, i richiedenti s'intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
5. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ulteriori provvedimenti e d'ogni diritto che possa competere al Comune, i richiedenti, ammessi a fruire della palestra, delle attrezzature e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni che sono impartite dai responsabili preposti alla vigilanza, al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone sia ai beni di proprietà del Comune.
6. Il Comune può adottare qualsiasi strumento (anche telecamere o altro mezzo disponibile) finalizzato a prevenire eventuali danni a cose e ad individuare gli attori di tali atti, a tutela della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento e repressione dei reati, tutto ciò ai sensi della normativa vigente.

Art.15 – Durata della Concessione in uso della palestra

1. La concessione in uso della palestra agli utenti che ne facciano richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.
2. L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.
3. I concessionari possono richiedere una rinuncia definitiva alla concessione nel rispetto di quanto indicato all'art. 9, comma 5 del presente regolamento.

Art.16 – Concessione della palestra per manifestazioni non sportive

La palestra comunale può essere concessa anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'adeguatezza della struttura e della manifestazione programmata.

Sarà onere dell'affidatario procedere al posizionamento e alla successiva rimozione, di tutti gli opportuni accorgimenti (teli di protezione o altro) atti a garantire la protezione del fondo della palestra e di qualsiasi altro locale, attrezzatura etc.

Art.17 – Modalità di pagamento

1. Per l'uso della palestra è dovuto, da parte dei richiedenti, il pagamento delle tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale, che tengono conto della durata della richiesta di utilizzo. Le tariffe vengono versate per la copertura delle spese di energia elettrica, pulizia dei locali e se richiesto impianto di riscaldamento.
2. Il pagamento deve essere effettuato prima dell'inizio delle attività.
3. Le tariffe d'uso della palestra vengono stabilite annualmente con apposita deliberazione della Giunta Comunale.
4. Qualora non si proceda al rinnovo annuale delle tariffe d'uso di cui al punto precedente, restano in vigore quelle approvate mediante l'ultima Delibera di Giunta.
5. Le tariffe d'uso, nel caso di uso continuativo, devono essere corrisposte dal richiedente entro 15 giorni dalla emissione della nota di addebito emessa dal Responsabile del servizio competente. L'emissione della nota di addebito e/o fattura da parte del competente Servizio sarà effettuata anticipatamente con cadenza bimestrale. Nel caso di utilizzo temporaneo il pagamento deve essere effettuato entro il giorno di utilizzo. È nelle facoltà dell'Amministrazione Comunale modificare le modalità e le tempistiche esposte al presente comma mediante apposita Delibera di Giunta.
6. La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce presupposto per il conseguente successivo utilizzo dell'impianto.
7. In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause non imputabili alla volontà del richiedente, previa valutazione da parte dell'Amministrazione Comunale, i versamenti effettuati potranno essere rimborsati.
8. A scelta insindacabile del Responsabile del servizio, le eventuali ore non utilizzate all'interno del periodo di concessione per cause imputabili alla volontà del richiedente, potranno essere stralciate e/o rimborsate, a condizione che il mancato utilizzo sia stato preventivamente comunicato al Comune con apposita comunicazione scritta con almeno 2 giorni di preavviso.

Art.18 – Uso gratuito dell'impianto

1. Per lo svolgimento di attività, iniziative e/o manifestazioni svolte con il "patrocinio" del Comune" aventi particolare e pregnante "valenza sociale" e/o rivolte alla collettività e quindi ritenute dalla Giunta Comunale di particolare interesse pubblico.

2. La Giunta Comunale si riserva la possibilità di richiedere un indennizzo qualora i locali vengano utilizzati in modo non conforme a quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art.19 – Sospensione delle Concessioni in Uso

1. Il competente Servizio, nella persona del suo Responsabile, può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso della palestra dando comunicazione scritta al concessionario, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 7 giorni nel caso in cui ciò si renda necessario quale per esempio:
 - Per iniziative scolastiche che prevedono l'utilizzo della palestra in orario extrascolastico;
 - per sopravvenute inderogabili necessità del Comune;
 - per lo svolgimento di particolari manifestazioni di qualunque genere (sportive e non);
 - per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, l'impianto non sia agibile e l'attività nello stesso venga sospesa ad insindacabile giudizio del competente Servizio.

Art.20 – Revoca delle Concessioni in Uso

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione d'uso, nel caso in cui si accerti una dichiarazione o autocertificazione non veritiera e se l'associazione cessa di esistere, il Comune ha facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.
3. Il competente Servizio, previa comunicazione al Sindaco e/o suo delegato, ha la facoltà di revocare, mediante semplice comunicazione scritta, le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
 - morosi del pagamento delle tariffe d'uso;
 - trasgressori delle norme del presente Regolamento;
 - trasgressori delle norme della concessione d'uso;
 - portatori di danni intenzionali o derivanti da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;
 - improprio utilizzo delle attrezzature, mancato rispetto degli orari assegnati, danni provocati alla struttura e/o attrezzature in dotazione, comportamento non idoneo del personale e degli atleti.

TITOLO III - Disposizioni finali

Art.21 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quelle civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigenti, in particolare si rinvia a:

- a. per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
- b. per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla legge n. 91/1981;
- c. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
- d. per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva;
- e. per l'attività sportiva dilettantistica all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

Art.22 – Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio on line per 30 giorni consecutivi contestualmente alla pubblicazione dell'atto deliberativo che lo approva, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente, onde assicurarne la massima divulgazione e diventa esecutivo dal giorno successivo al termine della predetta pubblicazione.
2. Il presente regolamento deve essere esposto nella palestra comunale affinché sia a disposizione degli utenti della palestra.